



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA DEC-2011-0000468 del 12/09/2011

VISTO l'art. 7 comma 3 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

VISTI inoltre gli articoli 26 e 28 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4;

VISTO l'allegato II, punto 7), del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. che, ai sensi dell'art. 7 comma 3 dello stesso, prevede la competenza di VIA statale per le attività di "Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare";

VISTO il D.lgs 29 giugno 2010, n. 128 che all'art. 2, comma 3, lettera "h", prevede l'apporto di modifiche all'art 6 del D.lgs 152/2006 ed in particolare aggiunge il comma 17;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, che istituisce la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS, nonché le successive modifiche di cui all'art. 7 comma 1 del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in Legge n. 123 del 14 luglio 2008;



VISTO il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*, ed in particolare il comma 5 dell’art. 4 *“Disposizioni transitorie e finali e abrogazioni”*, che così dispone: *“Le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio del procedimento”*;

VISTA l’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Petroceltic Elsa S.r.l. in data 08.09.2009 e acquisita al protocollo DSA-2009-0023754 del 10.09.2009 relativa al programma lavori collegato al permesso di ricerca di idrocarburi provvisoriamente denominato “d 492 BR-EL”;

VISTI gli Avvisi al Pubblico apparsi in data 03.09.2009 sui quotidiani *“Il Reformista”* ed *“Il Tempo”* (ed. Pescara);

PRESO ATTO che:

- l’area richiesta per il permesso di ricerca ricade nell’off-shore medio adriatico, al largo delle coste abruzzesi;
- il programma dei lavori è ripartito in tre distinte fasi:

Prima fase : studio geologico ed acquisto di linee sismiche già registrate negli anni passati.

Seconda fase: dopo il reprocessing e l’interpretazione dei dati acquistati, sarà registrata una nuova campagna sismica 2D per un totale di circa 200 km, e successivamente una campagna 3D per un totale di circa 100 km²; la sorgente di energia da utilizzare sarà del tipo ad air-gun.

Terza fase: perforazione di un pozzo esplorativo. Qualora l’interpretazione sismica confermasse la presenza e l’economicità delle situazioni di interesse minerario individuate, verrà programmata la perforazione di un pozzo esplorativo, che spinto fino alla profondità di 4000m intende esplorare la potenzialità delle Formazioni della Maiolica e del Calcare Massiccio.

PRESO ATTO che la Società Petroceltic Elsa s.r.l. con nota del 16 settembre 2009, acquisita al protocollo con n. DSA-2009-0024674 del 18.09.2009, ha comunicato





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

che, a seguito dell'Assemblea dei Soci del 25.06.2009, la denominazione della Società è stata modificata in Petroceltic Italia s.r.l.;

CONSIDERATO che

- in data in data 11.08.2010 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 186, il D.lgs n. 128/2010, dal titolo "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recanti norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69". L'art. 2, comma 3 lettera h, di tale decreto introduce modifiche all'articolo 6 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare aggiunge il comma 17 che dispone: "Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma. Resta ferma l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239";
- la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, avendo verificato l'interferenza dell'area del permesso con il Sito di Importanza Comunitaria "IT7140108 Punta Aderci - Punta della Penna", localizzato sulla costa abruzzese, con nota prot. DVA-2010-0024760 del 18.10.2010, ha comunicato alla Società Petroceltic Italia S.r.l., ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., i motivi ostanti al proseguimento dell'istanza preannunciando l'emanazione di un provvedimento negativo;



- con nota del 10.11.2010 la Società Petroceltic Italia S.r.l., in riscontro alla comunicazione di cui all'art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii, ha rappresentato di aver presentato, in data 09.11.2010 al Ministero dello Sviluppo Economico, istanza di ripermimetrazione e riduzione dell'area sulla quale insiste l'istanza di permesso di ricerca "d 492 BR-EL" ai fini di scongiurare ogni possibile interferenza con le aree direttamente o indirettamente sottoposte a vincolo ai sensi dell'art. 6 comma 10 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- con nota del 25.11.2010 il Ministero dello Sviluppo Economico, acclarato che la nuova area proposta in istanza dalla Società Petroceltic Italia S.r.l. non comporta interferenze con le zone interdette di cui al D.lgs summenzionato, comunica di ritenere *"la proposta di ripermimetrazione dell'area ammissibile e ne dispone quindi la relativa pubblicazione nel bollettino Ufficiale Idrocarburi e Georisorse"*;
- con nota prot. DVA-2011-0000448 del 12.01.2011 la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali ha comunicato alla Società Petroceltic Italia S.r.l. ed alle altre Amministrazioni coinvolte nella procedura di V.I.A., di ritenere superati, alla luce di quanto comunicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, i motivi ostativi alla prosecuzione dell'istanza rappresentati con la summenzionata comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii..

VISTI gli Avvisi al Pubblico integrativi apparsi in data 03.02.2011 sui quotidiani "La Repubblica" e "Il Tempo" (ed. Pescara) al fine di informare il pubblico dell'avvenuta ripermimetrazione dell'area del permesso di ricerca;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. 526 del 16.09.2010, formulato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla Società Snam Rete Gas;

PRESO ATTO che a fronte della ripermimetrazione dell'area oggetto del permesso di ricerca di idrocarburi "d 492 BR-EL" la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS ha ritenuto di aggiornare il proprio parere n. 526 del 16.09.2010;





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. 704 del 06.05.2011, che sostituisce integralmente il precedente parere n. 526 del 16.09.2010, formulato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, a seguito dell'istruttoria sul progetto che tiene conto della nuova area del permesso riperimetrata, e che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Ministero per i Beni e la Attività Culturali con nota DG/PBAAC/34.19.04/5624/2010 del 19.02.2010 (DVA-2010-0005915 del 01.03.2010), e la successiva nota DG/PBAAC/34.19.04/11091/2011 del 04.04.2011 (DVA-2011-0011024 del 10.05.2011), che allegati al presente decreto ne costituiscono parte integrante;

PRESO ATTO che non è pervenuto il parere della Regione Abruzzo;

PRESO ATTO che sono pervenute, ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., numerose osservazioni da parte del pubblico nonché pareri espressi da soggetti pubblici e che tali osservazioni e pareri, riportati nel citato parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 704 del 16.05.2010, sono state considerate in sede di istruttoria tecnica ed ai fini della definizione del procedimento;

ATTESO che:

- ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.lgs. 152/2006, così come modificato dal D.lgs. 4/2008, sulla base di quanto indicato dal proponente in sede di presentazione dell'istanza di VIA, si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, da acquisire nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale e relative al livello di progettazione oggetto del procedimento medesimo;
- sulla base della suddetta ricognizione, e di quanto dichiarato dal proponente, non risultano acquisiti, né da acquisire, pareri di natura ambientale. Qualora, nelle more della definizione del procedimento autorizzativo, venisse ad emergere la necessità acquisire eventuali, autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e



assensi comunque denominati in materia ambientale, allo stato non individuati, essi dovranno essere acquisiti in sede di definizione del procedimento autorizzativo;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dovere provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale;

DECRETA

la compatibilità ambientale relativa al programma lavori collegato al Permesso di ricerca di idrocarburi d 492 BR-EL, così come riprogettato, esclusivamente per quanto attiene alla ricerca sismica con la tecnica degli air gun e rinvia a nuova valutazione di impatto ambientale la escavazione del pozzo di prova quando esso sarà definito in tutti i particolari subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- A) Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS
- A1) Prima dell'inizio dei rilievi dovrà essere fornito dal Proponente un elaborato che riporti la valutazione della distanza di propagazione dell'onda acustica in funzione dell'energia utilizzata e del fondale marino;
- A2) nel caso che, durante l'effettuazione dei rilievi, dovessero essere rinvenuti sul fondo marino resti o reperti di possibile rilevanza archeologica, dovrà essere immediatamente data comunicazione alla Sovrintendenza competente per i provvedimenti del caso;
- A3) per l'esecuzione della prospezione sismica dovranno essere integralmente rispettate tutte le misure di prevenzione e mitigazione indicate nello Studio Preliminare Ambientale, gli standard di buona pratica e le procedure elaborate dal JNCC (Joint Nature Conservation Committee) che di norma sono seguite durante le prospezioni sismiche effettuate nelle acque di pertinenza del Regno Unito, oltre ad altre misure che vengono sinteticamente di seguito riportate:





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

- presenza di osservatori a bordo: le attività di avvistamento dovranno essere condotte da almeno 2 (due) osservatori qualificati MMO (Marine Mammals Observer), esperti nel riconoscimento di cetacei ed appartenenti ad Enti accreditati (tra cui anche l'ISPRA); le tecniche di avvistamento dovranno essere sia di tipo visuale, con l'ausilio del binocolo, che di tipo acustico, mediante l'uso di idrofoni posizionati in maniera tale da consentire il rilevamento della presenza dei cetacei. Gli idrofoni dovranno essere posizionati sia sulla nave utilizzata per le ricerche sia su altri mezzi disposti in un congruo raggio dal punto di energizzazione (6 miglia marine);
- adozione del soft start: l'intensità di lavoro degli air gun dovrà essere raggiunta gradualmente, partendo dal volume minore dei cannoni (circa 150 dB) e via via aggiungendo gli altri con una modalità di crescita di 5 dB ogni 5 minuti, in un tempo medio di almeno 20 minuti, durante i quali i cannoni stessi aumentano gradatamente la frequenza di sparo. Tale operazione sarà eseguita ogniqualvolta si interromperà la prospezione per più di 5 minuti;
- zona di esclusione: gli spari non possono iniziare, o devono essere immediatamente sospesi, nel caso vengano segnalati (visualmente e/o mediante idrofoni) cetacei entro 1 miglio marino dagli arrays;
- gli spari dovranno essere interrotti ad ogni fine linea;
- nel caso di accertata presenza di mammiferi marini all'interno della zona di ricerca, l'inizio delle attività sarà posticipato fino all'allontanamento degli animali, attendendo almeno 30 minuti dall'ultimo avvistamento; nel caso gli animali siano segnalati nella fascia compresa tra 1 e 3 miglia marine sarà necessario effettuare un soft start prolungato (uso di un singolo air gun fino a quando gli animali non abbiano lasciato la zona); inoltre, durante i 30 minuti antecedenti l'inizio degli spari, è previsto che gli osservatori si accertino dell'assenza anche di singoli individui nelle aree viciniori;
- dovrà essere utilizzato il minore volume praticabile per gli array, limitando il più possibile le onde ad alta frequenza e gli array dovranno essere configurati in modo da ridurre al minimo la propagazione orizzontale delle onde;



- A4) al termine del programma di ricerca dovrà essere compilato un report, nel quale saranno riportati la data e la localizzazione precisa del survey, la tipologia e le specifiche degli air gun, il numero e il tipo di imbarcazioni impegnate, la registrazione di tutte le occorrenze di utilizzo dell'air gun, inclusi il numero dei soft-start. Relativamente alle osservazioni dei mammiferi avvenute prima e durante la prospezione, dovranno essere indicate le modalità dell'avvistamento, le specie, il numero di individui, le coordinate, l'ora, le condizioni meteo-climatiche e le considerazioni degli osservatori a bordo. I rapporti dovranno essere trasmessi almeno al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Direzione per le Valutazioni Ambientali e Direzione Protezione Natura e del Mare), all'ISPRA; il formato dei dati dovrà essere sia cartaceo che elettronico, quest'ultimo compatibile con le specifiche pubblicate sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- A5) in linea generale le operazioni di prospezione dovranno essere condotte senza interferire con i periodi di riproduzione di mammiferi marini, chelonidi, specie ittiche e crostacei, bentonici e/o stanziali e pelagici, la cui presenza - anche saltuaria - nell'area considerata sia accertata da letteratura scientifica esistente. In relazione a ciò si ritiene opportuna la predisposizione di una relazione da fornire all'osservatore di bordo e da trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a conclusione dei lavori;
- A6) l'eventuale prosecuzione delle indagini nell'area in questione con metodi diversi da quelli autorizzati con il presente provvedimento dovrà essere assoggettata ad una nuova procedura secondo le norme in materia di valutazione d'impatto ambientale;
- A7) tutti i costi connessi alle operazioni in oggetto, con inclusione anche di quanto relativo alle attività degli osservatori, saranno ad esclusivo carico del Proponente.
- B) Prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
- B1) Come richiesto dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo, dovranno essere acquisiti i risultati delle prospezioni effettuate prima della realizzazione del progetto;





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

B2) come richiesto dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo, il continuo e fermo richiamo per tutti i D.L. e i responsabili delle varie fasi alla puntuale applicazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 42/2004, riguardo alle scoperte fortuite alla conservazione dei reperti indipendentemente della loro cronologia

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui alla lettera A) (da A1 a A7) provvederà il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni dal medesimo impartite.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Petroceltic Italia S.r.l., al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, all'ISPRA, alla Regione Abruzzo al Ministero dello sviluppo economico.

Sarà cura della Regione Abruzzo comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

La Società Petroceltic Italia S.r.l. provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4 , notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per le Valutazioni Ambientali, e trasmetterà al medesimo e al Ministero per i beni e le attività culturali, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. dell'art. 14 ter, comma 10, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 6 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, così come modificato dal D.lgs. 4/2008, il progetto di cui al presente provvedimento dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale VIA - VAS, del Ministero per i Beni e le



Attività Culturali, sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'estratto dello stesso provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale o dalla notifica dell'atto.

Roma li

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

